



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
PASQUALINA A. P. CONDELLO	Consigliere Rel.
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere

Oggetto

Risarcimento danni
da investimento
stradale

Ud. 08/05/2023 CC
Cron.
R.G.N. 4796/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4796/2022 R.G. proposto da:

LAURICINI FRANCESCA, COSTANZI DANILO, rappresentati e difesi,
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Andrea Piccioni,
elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Cardinale
Garampi, n. 84

- *ricorrenti* -

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al
controricorso, dall'avv. Carlo Moroni, elettivamente domiciliata presso
lo studio dell'avv. Roberta Nocente, in Roma, via Mocenigo, n. 16

- *controricorrente* -



nonché nei confronti di

POLEGGI LUCA, POLEGGI LUCIANO

- *intimati* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3125/2021,
pubblicata in data 28 aprile 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8
maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello

Fatti di causa

1. Francesca Lauricina, Danilo Costanzi, Franca Costanzi, Rossana Costanzi, Mario Rolando Costanzi, rispettivamente in qualità di coniuge, figlio e fratelli di Vincenzo Carlo Costanzi, convenivano in giudizio Luca Poleggi, Luciano Poleggi e la Vittoria Assicurazioni s.p.a., rispettivamente conducente, proprietario e società assicuratrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto, che era stato investito, in data 30 settembre 2009, dal ciclomotore KYMCO tg. CW55071 mentre attraversava a piedi la SS1 Aurelia.

Il Tribunale di Civitavecchia, istruita la causa con c.t.u. modale ed espletamento della prova orale, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di Luca Poleggi nella causazione del sinistro, condannava i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni in favore degli attori.

2. La sentenza, impugnata in via principale dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a. e, in via incidentale in punto di *quantum debeat*, da Francesca Lauricina, Danilo Costanzi, Franca Costanzi,



Ennio Dezzi, Stefano Dezzi, Mauro Dezzi, Sergio Sezzi, Marco Dezzi, Luigi Costanzi e Tiziana Costanzi, è stata riformata dalla Corte d'appello di Roma, che ha dichiarato che la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita nella misura del 20 per cento a Luca Poleggi e per il restante 80 per cento a Vincenzo Carlo Costanzi ed ha, di conseguenza, rideterminato gli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni in favore dei congiunti del pedone.

3. Francesca Lauricina e Danilo Costanzi hanno proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo.

Vittoria Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso.

Luca Poleggi e Luciano Poleggi non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente, è superflua la verifica della ritualità o meno dell'instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità nei confronti di altri litisconsorti necessari risultanti dagli atti, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell'evenienza di ricorso di cui si palesi l'inammissibilità o l'infondatezza (Cass., sez. U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U, 22/12/2015, n. 25772). Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad



una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso *prima facie* infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio ai predetti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141).

2. Con l'unico motivo si deduce «erroneo riconoscimento della responsabilità del sig. Costanzi Vincenzo Carlo».

I ricorrenti, nel censurare la decisione impugnata nella parte in cui si riconosce un concorso di colpa a carico di Vincenzo Carlo Costanzi, lamentano una contraddittorietà della motivazione sia là dove si attribuisce al pedone una responsabilità nella misura del 20 per cento nella causazione del sinistro, sia nella parte in cui sono conseguentemente rideterminate le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni.

Con riguardo al primo profilo di doglianza, rimarcano che: a) Vincenzo Carlo Costanzi, al momento dell'investimento, stava attraversando la strada presumibilmente «a passo medio- veloce,



impegnando circa 2,8 – 3,8 secondi per percorrere la distanza di circa 5,65 metri fino al punto in cui fu investito>>; b) il motociclo condotto da Luca Poleggi procedeva ad una velocità stimata intorno a 84 km/h, superiore al limite massimo consentito di 50 km/h per i centri urbani; c) il motociclista si era accorto della presenza del pedone dopo avere fatto la curva ed essersi immesso nel secondo rettilineo e, compatibilmente con il tempo di reazione, aveva iniziato a frenare lasciando circa 12,60 metri di segno degli pneumatici, con la conseguenza che la motocicletta aveva investito il pedone a 2 metri di distanza dal marciapiede di destra, quando il pedone aveva ormai attraversato il 90 per cento della strada.

La velocità superiore a quella consentita, secondo i ricorrenti, ha costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso, perché se il Poleggi avesse marciato nel rispetto del limite di 50 km/h sarebbe riuscito a arrestarsi prima del punto d'urto; e, sebbene il Costanzi abbia attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, poste a meno di 50 metri, non può allo stesso addebitarsi responsabilità ai sensi dell'art. 190 c.d.s., sia perché al momento dell'impatto aveva ormai completato l'attraversamento, come emergeva dai rilievi effettuati, dalla c.t.u. modale e dalle testimonianze rese, sia perché era ben visibile al motociclista.

Soggiungono i ricorrenti che il Tribunale penale aveva ritenuto responsabile il motociclista per il reato di cui all'art. 589 cod. proc. civ., rilevando che se il Poleggi avesse rispettato i limiti di velocità l'evento non si sarebbe verificato.

3. Il motivo è inammissibile.

3.1. Va, anzitutto, osservato che non ricorre il vizio di contraddittorietà della motivazione, pure dedotto dai ricorrenti, che sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta



la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunciata riguardi le valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto - pur denunciabile sotto altri profili - tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti (Cass., sez. L, 17/08/2020, n. 17196).

La decisione in esame, con un percorso argomentativo articolato e del tutto adeguato, ha, in realtà, ben evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto di doversi discostare dalle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado e spiegato, con puntuali richiami alla giurisprudenza di legittimità, l'iter logico seguito per addivenire al riconoscimento di un concorso di colpa nei confronti del pedone, cosicché non ricorrono i presupposti per ritenere che le argomentazioni sviluppate dai giudici di appello siano affette da una carenza obiettiva nella individuazione dei criteri adottati e posti a fondamento del loro convincimento.

3.2. Inoltre, anche a prescindere dal rilievo che la doglianza articolata non indica alcuno dei motivi previsti dall'art. 360 cod. proc. civ., occorre ribadire, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, che il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la



colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964).

I giudici di merito dei suindicati principi hanno fatto piena e corretta applicazione, avendo, da una parte, rilevato, in esito all'esame delle risultanze istruttorie, che non vi erano elementi per ritenere che il Costanzi si fosse «parato improvvisamente e imprevedibilmente davanti alla traiettoria del motoveicolo condotto dal Poleggi», con la conseguenza che lo stesso non poteva essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro, e, dall'altro, che il Costanzi aveva attraversato la strada al di fuori del passaggio pedonale, distante appena quaranta metri, violando così l'obbligo di concedere la precedenza al motociclo condotto dal Poleggi, sancito dall'art. 190 del codice della strada, come affermato dalla sentenza penale e dalla sentenza di primo grado.

Risulta del tutto evidente come le deduzioni dei ricorrenti, peraltro formulate in palese inosservanza del modello delineato dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e un significato difforni dalle loro aspettative (Cass., sez. 3, 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., sez. 3, 18/4/2006, n. 8932).

La Corte territoriale non ha invero escluso la responsabilità del Poleggi, avendo anzi, sul punto, posto in rilievo, facendo proprie le valutazioni del c.t.u., affermato che il conducente della motocicletta, prima di iniziare la manovra di emergenza, viaggiava ad una velocità ampiamente superiore a quella massima consentita di 50 km/h, tanto che, secondo la ricostruzione operata dal c.t.u., se avesse viaggiato a



50 km/h, sarebbe riuscito ad arrestare il proprio mezzo prima di arrivare al punto d'urto ed avrebbe consentito al pedone di completare l'attraversamento della strada e di percorrere gli ultimi sessanta centimetri che lo separavano dall'area destinata al parcheggio; hanno, tuttavia, al contempo, rilevato che anche la condotta tenuta dal pedone non era stata esente da colpa, perché se il Costanzi, nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 190 codice della strada, si fosse diretto verso il vicino attraversamento pedonale o avesse dato la precedenza al Poggi, non sarebbe stato investito.

Con le contestazioni rivolte alla sentenza impugnata, i ricorrenti sollecitano un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione di questa Corte elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (Cass., sez. 3, 14/03/2006, n. 5443).

La sentenza impugnata sfugge, dunque, alle censure ad essa rivolte, tenuto conto che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass., sez. 3, 13/11/2014, n. 24204).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.



Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Travaglino

